
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Nullità di sentenza resa da incapace: è nullità relativa

La nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.12.2014, n. 26360

...omissis...

2.1. Ciò premesso e precisato, altresì, che non è in discussione la qualificazione della domanda vvv nell'ambito normativo dell'art. 2087 cod. civ., si osserva che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione della regola probatoria sopra enunciata, dichiaratamente conformando ad essa l'accertamento della responsabilità. In particolare - come emerge dalla sintesi sopra riportata - i presupposti di fatto che integrano la prova gravante sul prestatore di lavoro sono risultati tutti positivamente accertati, alla stregua di una coordinata e completa disamina delle risultanze della prova testimoniale e della relazione del c.t.u., a fronte delle quali è stata ritenuta acquisita la dimostrazione che la causa del sinistro era da individuare nell'usura e conseguente rottura del braccetto di sospensione dx del veicolo, dipendente dalla mancanza di specifica manutenzione fatta effettuare dal datore di lavoro.

Privo di fondamento è l'assunto - su cui si incentra il primo motivo, ma che è ricorrente in buona parte del ricorso - secondo cui la Corte di appello, pur formalmente discostandosi dalle valutazioni espresse dal primo Giudice, abbia finito per ascrivere al datore di lavoro un evento imprevedibile, sì da profilare a carico dell'odierna ricorrente una responsabilità di tipo oggettivo. Invero la censura deve confrontarsi con gli argomenti di segno contrario svolti nella sentenza gravata, tutti conducenti al rilievo del difetto di diligenza del datore di lavoro nella predisposizione di un'adeguata manutenzione del veicolo blindato, laddove si rimarca l'esistenza di preventive segnalazioni dei dipendenti in ordine all'efficienza del veicolo, l'insufficienza dei controlli successivi e mai preventivi effettuati dal datore di lavoro e, in specie, l'inadeguata scelta dell'officina cui appoggiare i mezzi blindati, siccome carente della strumentazione necessaria a rilevare l'esistenza di microfratture.

Questo il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata, appare evidente che nessuno dei motivi di ricorso coglie nel segno.

Valga considerare quanto segue.

2.2.1. Il primo motivo di ricorso, alla luce delle considerazioni che precedono, appare infondato quanto alla denuncia violazione di legge e inammissibile, quanto alla deduzione del vizio motivazionale, limitandosi nella sostanza, parte ricorrente, a proporre una nuova valutazione dei fatti o censurare aspetti del giudizio interni all'ambito della discrezionalità di valutazione delle prove e dell'apprezzamento dei fatti e non già ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento, che sarebbero stati rilevanti ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.

2.2.2. Il secondo motivo di ricorso accorpa una serie di questioni, per una parte, prive di decisività e, per altra parte, carenti di specificità o, comunque, manifestamente infondate.

Ci si riferisce, innanzitutto, alle (presunte) ragioni che avrebbero indotto la Corte di appello a disporre un supplemento di c.t.u. su eventuali vizi costruttivi. Invero, quali che siano stati i motivi della scelta istruttoria, sta di fatto che il supplemento di indagine tecnica non è servito, in sede decidente, per ascrivere al datore di lavoro una responsabilità di tipo oggettivo, sulla falsariga di quella prevista a carico del proprietario dall'art. 2054 cod. civ., u.c. bensì per escludere l'esistenza di un errore di progettazione o di costruzione, al pari di quello di uso inappropriato del veicolo, derivandone la conferma della mancanza di specifica manutenzione da parte della s.r.l. Il Vigile.

Quanto ai presunti "vizi della c.t.u. di primo grado già rilevati dalla s.r.l. Il Vigile nell'atto di appello", è assorbente la considerazione che le deduzioni, svolte per il vero in termini non particolarmente ordinati nel corpo del motivo -

appuntandosi ora sull'accertamento tecnico preventivo, ora sulla relazione di c.t.u. di primo grado, ora ancora riferendosi a stralci della relazione del c.t.p. risultano inidonee a dare precisa contezza dello specifico tenore delle contestazioni svolte e, soprattutto, della loro tempestività. Tanto in ragione del principio che le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio, integrando eccezioni rispetto al suo contenuto, sono soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157 cod. proc. civ., comma 2, cioè debbono dedursi nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

Non appare superfluo aggiungere che il nucleo centrale delle deduzioni del ricorrente, volto ad ascrivere alla negligenza del c.t.u. il mancato esame del braccetto di sospensione, si infrange contro le diverse valutazioni svolte nella sentenza impugnata, atteso che la Corte di appello ha stigmatizzato l'atteggiamento dell'odierna parte ricorrente, che - pur avendo la disponibilità del pezzo rotto - non risultava avere mai effettuato quelle indagini che avrebbero consentito di escludere l'esistenza di microfratture, contemporaneamente evidenziando come l'ipotesi formulata dal c.t.u. (presenza delle microfratture, non preventivamente verificate per l'inidoneità dei mezzi a disposizione dell'officina cui era stata affidata la verifica del veicolo blindato) trovava positivo riscontro nella deposizione del teste R. che aveva riferito di un suono metallico, proveniente da sotto i piedi, nei momenti precedenti il sinistro.

2.2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il rilievo, svolto nella decisione impugnata, in punto di intempestività dell'eccezione di incapacità del testimone è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell'interesse delle parti, è configurabile come una nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, (ex multis, Cass. 30 ottobre 2009, n. 23054).

L'argomento di segno contrario, svolto nel motivo all'esame, secondo cui la società sarebbe stata solo successivamente in grado di depositare la documentazione relativa al giudizio risarcitorio promosso dal R., è palesemente inconsistente, dal momento che le ragioni dell'incapacità non riposavano nella domanda giudiziale, bensì nella circostanza che il testimone avesse subito lesioni nel medesimo incidente per cui è causa.

2.2.4. Richiamate le considerazioni svolte sub 2. e 2.1., l'inammissibilità dell'ultimo motivo consegue alla manifesta aspirazione ad una rivisitazione del merito della vicenda, riproponendo, al di là della surrettizia deduzione del vizio di violazione di legge e di quello motivazionale, l'esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, con argomentazioni complete e appaganti e improntate a retti criteri logici e giuridici.

Invero parte ricorrente non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunciata violazione dell'art. 2697 cod. civ. nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex art. 360 c.p.c., n. 3 e, cioè, non lamenta che il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, nè individua, nella decisione impugnata, affermazioni in contrasto con i principi di cui all'art. 2697 cod. civ., ma, piuttosto, si limita ad invocare una diversa lettura delle risultanze

come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale. Ma la valutazione delle risultanze probatorie, così come la scelta, fra esse, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al Giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre pur astrattamente possibili, non incontra altro limite che quello di indicare (come puntualmente ed esaurientemente avvenuto nel caso di specie) le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare ogni e qualsiasi deduzione difensiva.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10.400,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
